



COMUNE DI PORTOCANNONE
Provincia di Campobasso

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 19 del 28-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023. PROVVEDIMENTI

Nell'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **Aprile**, convocata per le ore **19:00**, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio dott. Angelo RUSSO**.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
GALLO FRANCESCO	SINDACO	X	
DI LEGGE MICHELE	VICE SINDACO	X	
FLOCCO VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
MUSACCHIO NICOLA	CONSIGLIERE	X	
RUSSO ANGELO	PRESIDENTE	X	
FINORE GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
BULMETTI SERAFINO	CONSIGLIERE	X	
MUSACCHIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
GALLO ADAMO	CONSIGLIERE	X	
DE CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
DI PAOLA ANGELA	CONSIGLIERE		X
		10	1

Assiste alla seduta il **Vice Segretario Comunale dott.ssa Norma PERUZZINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Presidente del Consiglio dott. Angelo RUSSO**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento inserito all'ordine del giorno.

IL SINDACO

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Rilevato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 43 del 28.12.2022, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base*

di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/05/2022 di adozione del Piano Finanziario per gli anni 2022-2025 (MTR-2), relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie (in particolare per l'anno 2023), relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si rileva da lato che “... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...” e dall'altro altresì che “... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...”;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2023, complessivamente pari ad € 278.725,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 90.274,00
COSTI VARIABILI	€ 188.451,00

Dato atto che:

1. a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
2. l'incidenza delle due categorie sul totale dei rifiuti prodotti per l'anno 2023 è:
 - Utenze domestiche: 86,91%
 - Utenze non Domestiche: 13,09%

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2023, di cui all'allegato **A** relativo alle utenze domestiche e non domestiche.

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto “Milleproroghe”) ha introdotto una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;
- l'art. 43, comma 11, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 c.d. “decreto Aiuti” che così recita: “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Acquisito il controllo della regolarità amministrativa e contabile, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da parte di ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come dispone l'art. 147 bis, l° comma, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

PROPONE

1. di approvare, per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** di cui all'allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, così come risultanti dal Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2023), di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 29/04/2022;
3. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Campobasso, nella misura del 5%;
4. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - prima rata: 30/06/2023
 - seconda rata: 31/08/2023
 - terza rata: 30/10/2023
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2023;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione;

VISTO il TUEELL;

Presenti e votanti nr.**10**. Con votazione palese:

FAVOREVOLI: 8;

ASTENUTI:2 (De Carlo e Gallo A.);

CONTRARI:0;

DELIBERA

- di approvare la su estesa proposta di deliberazione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. ANGELO RUSSO

IL VICE SEGRETARIO

Dott.ssa NORMA PERUZZINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

VICE SEGRETARIO

DOTT.SSA NORMA PERUZZINI

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso **all'Albo Pretorio On Line** di questo Comune dal **28-04-2023** per giorni **15** consecutivi.

Portocannone, lì 28-04-2023

IL MESSO COMUNALE
CARLO MANES

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi di legge

Riepilogo Tariffe Utenze Domestiche

Famiglie	Quota Fissa	Quota Fissa Media	Quota Variabile per Famiglia	Quota Variabile per Persona	Tariffa Media
	Euro/ m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Persona	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	0,4212	44,9475	76,3613	76,3613	121,3088
Famiglie di 2 componenti	0,4941	62,3521	147,9500	73,9750	210,3021
Famiglie di 3 componenti	0,5615	72,5855	190,9032	63,6344	263,4888
Famiglie di 4 componenti	0,6065	80,0618	248,1742	62,0436	328,2360
Famiglie di 5 componenti	0,6233	90,5866	295,9000	59,1800	386,4866
Famiglie di 6 o più componenti	0,6177	84,4857	334,0807	55,6801	418,5664

Riepilogo Tariffe Utenze Non Domestiche

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
2	Campeggi, distributori carburanti	2	165,00	0,74	6,50	1,2045	1,4572	2,6617
4	Esposizioni, autosaloni	3	609,00	0,52	4,55	0,8464	1,0200	1,8665
5	Alberghi con ristorante	1	445,00	1,55	15,02	2,5230	3,3672	5,8902
6	Alberghi senza ristorante	1	240,00	0,99	8,70	1,6114	1,9504	3,5618
7	Case di cura e riposo	1	820,00	1,45	12,30	2,3602	2,7575	5,1177
8	Uffici, agenzie, studi professionali	12	765,00	1,05	9,26	1,7091	2,0759	3,7851
9	Banche ed istituti di credito	1	3,00	0,63	5,51	1,0255	1,2353	2,2607
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6	905,00	1,16	10,21	1,8882	2,2889	4,1771
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	455,00	1,52	13,34	2,4741	2,9906	5,4648
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	7	606,00	1,06	9,34	1,7254	2,0939	3,8193
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	315,00	0,91	7,98	1,4812	1,7890	3,2702
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3	1.277,00	0,86	5,58	1,3998	1,2509	2,6508
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4	694,00	0,95	8,34	1,5463	1,8697	3,4160
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1	108,00	5,54	24,00	9,0176	5,3804	14,3980
17	Bar, caffè, pasticceria	7	602,00	4,38	19,00	7,1294	4,2595	11,3889
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7	328,00	2,80	24,68	4,5576	5,5329	10,0905
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2	75,00	3,00	25,00	4,8832	5,6046	10,4878